"Il caso della Società D"



L'armonia tra contabilità e fiscalità

La questione

La società D contesta un *avviso di accertamento* con cui l'Agenzia le ha imputato l'indebita deduzione del costo di un fabbricato acquistato all'asta in un anno diverso da quello in cui si era formato il titolo giuridico



Agenzia delle entrate ritiene indeducibile in una soluzione unica tale costo, ritiene che sia da ammortizzare nel tempo



AVVISO DI ACCERTAMENTO = atto mediante il quale l'ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un'attività di controllo sostanziale

Pertanto l'Agenzia delle entrate chiede alla società la rettifica della dichiarazione dei redditi e il versamento delle imposte sul reddito non dichiarato

SOCIETÀ IMPUGNA L'ATTO IMPOSITIVO: TRE I MOTIVI DI RICORSO

- Mancata indicazione delle regole contabili usate e del procedimento logico seguito nella ricostruzione del reddito
- Mancata considerazione del fatto che il fabbricato, in quanto destinato alla rivendita, costituisse un bene-merce
- 3. Inapplicabilità delle sanzioni irrogate: non danno luogo a sanzioni punibili le rilevazioni eseguite secondo la continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e valutazioni fatte secondo corretti criteri di stima

CTP ACCOGLIE IL RICORSO DELLA SOCIETÀ

Una differenza determinante

BENI- MERCE

- Beni che un'impresa produce o acquista per poi venderli sul mercato, realizzando un profitto dalla loro commercializzazione
- Rappresentano il prodotto finito destinato al consumatore finale o ad altre imprese come materia prima per ulteriori lavorazioni

BENI- STRUMENTALI

- Beni che un'impresa utilizza all'interno del proprio processo produttivo per un periodo di tempo prolungato, contribuendo alla creazione di altri beni o servizi
- Sono gli strumenti di lavoro dell'impresa

CLASSIFICARE UN BENE COME UN BENE-MERCE O COME UN BENE-STRUMENTALE HA RIPERCUSSIONI SIGNIFICATIVE SIA DAL PUNTO DI VISTA CONTABILE CHE FISCALE

AGENZIA DELLE ENTRATE PROPONE APPELLO DAVANTI ALLA CTR

Regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito sono inderogabili



Non è consentito al contribuente scegliere di detrarre un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come di competenza

PRINCIPIO DI COMPETENZA: "spese di acquisizione dei beni immobili si considerano sostenute alla data di stipulazione dell'atto"

Motivi di ricorso

- Omissione di esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
- Violazione o falsa applicazione degli art. 83, 85 e 92 del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917
- 3. Violazione o falsa applicazione dell'art.6, comma 1, d.lgs. 472 del 1997


PRINCIPIO CONTABILE "COSTI-RICAVI-RIMANE NZE"

La sentenza:

- 1. Primo motivo inammissibile
- 2. Secondo motivo merita accoglimento
 - 3. Terzo motivo assorbito

In merito al secondo motivo...

La pronuncia di appello ha, sia pure implicitamente, accordato prevalenza alla regola generale di imputazione dei costi rispetto al criterio contabile c.d. "costi-ricavi-rimanenze"



Il reddito di impresa deve determinarsi apportando all'utile o alla perdita del conto economico del bilancio di esercizio le variazioni del che derivano dall'applicazione ai componenti di reddito dei criteri fiscali

> Principio della derivazione dell'imponibile fiscale dal risultato civilistico. Riqualificazione fiscale dei componenti economici.

Principio di derivazione

DERIVAZIONE "SEMPLICE"

- Si applica ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali
- Il legislatore tributario "presuppone" la disciplina del bilancio civilistico, senza entrare nel merito delle valutazioni contabili effettuate
- Il risultato di bilancio è considerato un "mero fatto" ai fini fiscali, salvo l'applicazione delle variazioni in aumento o in diminuzione previste dal TUIR

DERIVAZIONE "RAFFORZATA"

- Si applica ai soggetti che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS
- Il legislatore tributario effettua un rinvio esplicito ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS/IFRS
- Buona armonizzazione tra il bilancio civilistico e fiscale per le imprese che adottano gli IAS/IFRS, semplificando il processo di determinazione del reddito imponibile

4. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al secondo motivo, restando assorbito il terzo, e la causa va rinviata per nuovo esame alla Commissione tributaria del Lazio, che si uniformerà al seguente principio di diritto: «In tema di imposte sui redditi delle società di capitali, la determinazione della base imponibile è, di regola, ispirata al principio della "dipendenza" ossia della derivazione dal risultato del conto economico, redatto in conformità ai canoni del codice civile ed ai principi contabili nazionali -, in forza del quale i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili possono derogare alle regole generali sancite dall'art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986, purché la contabilizzazione dei componenti del reddito d'impresa sia avvenuta nel rispetto, oltre che dei predetti principi contabili, delle variazioni obbligatorie, in aumento o in diminuzione, conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti dalle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del d.P.R. n. 917 del 1986».

Grazie per l'attenzione